

All'Organismo di Composizione della

Crisi di Sovraindebitamento

di Asset - di Basilicata

sede di MATERA

ATTO DI MODIFICA del 22/11/2022

RELAZIONE - ISTANZA INTRODUTTIVA

Procedura di Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Bozza di Ricorso per Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art.

67 CCII

Nell'interesse del Sig. **GIANNONE** Gianluca nato a Pisticci il 24/12/1970 et
ivi residente alla Via Custoza , 2 (C.F. **GNNGLC70T24G712B**), elettiva-
mente domiciliato in Pisticci (MT), Via P. Amedeo, 13 presso e nello Studio
dell'Avv. **Massimiliano PERRELLO**, (C.F. **PRRMSM74H08F052H**) dal
quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce dell'originale
del presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il pro-
prio numero di fax 08351651340, ovvero, all'indirizzo di posta elettronica
certificata perrello0946@cert.avvmatera.it , così come previsto ai sensi e per
gli effetti del D.p.R. n. 68/2005

premesso che,

1. in data **12/10/2022** l'istante presentò, per il tramite del sottoscritto
procuratore, formale richiesta, presso l'OCC competente per territorio,
istanza di accesso ad una delle procedure disciplinate del nuovo CCII;
2. il sollecitato OCC, ha nominato come gestore della Crisi da Sovrain-
debitamento, l'Avv. **CHITA** Francesco, al fine di verificare i requisiti



soggettivi, oggettivi e meritevolezza per dare avvio alla procedura richiesta dal sovraindebitato;

3. unitamente all'istanza di accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012 e ss.mm.ii. venne presentata proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi dell'art. 69 e ss. del CCII;

4. con verbale di incontro del **07/11/2022**, su indicazione del nominato Gestore, il sottoscritto procuratore ha apportato modifiche ed integrazioni all'ultima proposta di piano presentata in data **24/10/2022**;

Tutto ciò premesso:

1. l'istante risulta qualificabile come “*consumatore*” ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della legge n. 3/2021, riformato dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (d'ora in poi CII) che all'art. 2, co. 1, lettera e) recita “ ***per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta***”;

2. si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la nuova definizione data dal CII all'art. 2 co. 1 lettera a), b), c) che definisce lo stato di “ crisi” e “dell'insolvenza”

3. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

4. negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In seguito agli incontri intervenuti con il nominato Gestore Avv. CHITA, esaminata la relazione introduttiva e le cause del sovraindebitamento, accertati



Pertanto, l'istante, avendo cessato la sua attività di impresa e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, **agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale/artigiana.**

Si vuol qui evidenziare che in materia di cessazione dell'attività, il nuovo CCII, stabilisce, all'art. 33 comma 4, che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese è inammissibile.

Considerando il dato letterale della norma, si ritiene che il legislatore sia stato ben chiaro in merito ai casi di cessazione dell'attività, volendo escludere anche per l'imprenditore individuale minore l'accesso alle procedure summenzionate, tra cui il concordato minore art. 76 CCII.

Pertanto, la ristrutturazione dei debiti per il consumatore rappresenta l'unico rimedio idoneo a tutelare l'imprenditore individuale cessato, avente una situazione debitoria di natura mista o promiscua.

La possibilità dell'imprenditore minore cessato di usufruire del Piano del Consumatore, ora "*Ristrutturazione del Debito del Consumatore*", viene fornita non solo dalla nuova definizione di consumatore, ma anche da molte sentenze sia di legittimità che di merito.

Difatti, mentre sotto il profilo oggettivo per l'accesso al sovraindebitamento rimane invariato anche in seguito alla richiamata riforma art. 2, co. 1, lettera c) del CII, che sostanzialmente continua a definire il sovraindebitamento "*come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adem-*



pierle regolarmente”, sul piano soggettivo risulta variato, con particolare riguardo alla nozione di “*consumatore*, da un lato estesa al socio illimitatamente responsabile e dall'altro riferita **a un ampio debito assoggettabile alla procedura.**

La portata della nozione di consumatore risulta ampliata innanzitutto rispetto al debito che è consentito comporre tramite le procedure di sovraindebitamento.

La nuova legge prevede ora una definizione più estesa di “consumatore” sostituendo di fatto l'art. 6, lett. b) della L. 3/2012, identificando ora il consumatore “**nella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta**”, senza, cioè, circoscrivere più il consumatore alla persona fisica che abbia “*assunto*” obbligazioni “*esclusivamente*” per scopi estranei a tale attività.

La modifica così intervenuta si inserisce nel dibattito relativo alla possibilità di considerare consumatore anche il debitore con un debito c.d. **Promiscuo.**

Un arresto di legittimità del 2016, (*Suprema Corte di cassazione N. 1869 del 1/02/2016*), infatti, aveva ritenuto che la nozione di consumatore non si esaurisse necessariamente ad una persona priva di relazioni d'impresa o professionali, “*compatibili se pregresse*” o anche “*attuali*” purchè non vi fossero obbligazioni residue assunte nell'esercizio di tali attività.

Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito, con principi applicabili anche in seguito alla suddetta normativa che “*la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona*



*priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, **invero compatibili se pregresse ovvero attuali**, purchè non abbia dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2 lettera b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività **ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali**, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze della personali e della propria famiglia e della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un attività d'impresa o professionale propria.....”*

Nel caso de quo, l'indebitamento del sig. Giannone deriva sia da debiti di un'attività imprenditoriale passata e tutt'ora cessata e sia da debiti di natura personale.

Dalla cessazione della sua attività, l'istante ha sempre cercato e continua tutt'ora, di estinguere la debitoria attraverso un piano di rientro con versamento di rate di importo elevato a favore dell'unico debitore AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

La qualifica di consumatore non può essere, pertanto, inficiata.

Poiché si tratta di somme considerevoli, tale debitoria ha inciso e continua ad incidere sul baget familiare e la procedura di sovraindebitamento rappresenta l'unico rimedio per uscire dal suo stato di indebitato e riprendere così in mano la propria vita.



A) CAUSE DELL'INDABITAMENTO

l'istante adisce il competente OCC in intestazione per ovviare, sopperire e, nei limiti delle proprie possibilità, adempiere pro-quota, a tutti i debiti personali ad oggi rinvenienti.

L'istante preso dalla scure della escussione del proprio debito, si trova in situazione critica finanziaria ed esperisce il rimedio del sovraindebitamento, nello spirito della legge, onde ottenere un rimedio personale quale persona fisica.

In questa sede si vuole, in via preliminare, evidenziare quali siano state le motivazioni e le ragioni che hanno indotto l'istante ad avvalersi della procedura di sovraindebitamento e in particolare le cause dell'indebitamento.

Il sig. Giannone nel 1998 iniziò un'attività imprenditoriale costituendo un ditta individuale (P. IVA 00653950774 - Cod. ATECO 43.12) con sede legale in Pisticci alla Viale Jonio snc, che prevedeva attività di movimento terra, lavori idrici e fognanti.

Dopo alcuni anni di positiva attività, le cose purtroppo iniziarono ad andare male con continui cali di fatturato dovute alla crisi del settore trascinata dalla crisi finanziaria del mercato globale del 2008-09 che ha investito buona parte del paese e dalla presenza sul mercato di grandi competitor, **non riuscendo più a pagare tutti i debiti sino ad ora esistenti, sia di natura commerciale e sia di natura personale.** Tale andamento negativo, che si è registrato anche per gli esercizi successivi, ha indotto il sig. Giannone a cessare la propria attività e in data **09/02/2015** a cancellarla dal registro delle Imprese.

Tale situazione debitoria si è poi maggiormente aggravata quando, poco dopo la cessazione dell'attività d'impresa, nel 2017 gli veniva diagnosticata **“leu-**



emia linfatica cronica” sottoponendosi a cure assai onerose tutt'ora con esiti incerti.

Alla luce dello svolgimento dei fatti sopra narrati, la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è, pertanto, riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dal sig. Giuseppe, ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla inevitabile cessazione dell'attività imprenditoriale della sua ditta individuale e dal suo stato di salute.

Pertanto, a causa delle motivazioni sopra addotte, il proponente non è più in grado di far fronte ad oggi neanche all'impegno assunto con Agenzia Entrate Riscossione con il piano di rientro sottoscritto, per cui l'odierna proposta rappresenta l'unico rimedio esperibile per far fronte ai suoi obblighi nei confronti dello Stato che, dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ammontano, al netto di quanto sino ad ora già versato, ad **€ 923.361,51**.

La situazione debitoria attuale è divenuta insostenibile.

Per quanto su esposto, è evidente che il proponente si è venuto a trovare in una situazione di grave difficoltà economica, risultando debitore di una somma considerevole di denaro, fermo restando però la sua reale intenzione di pagare il debito residuo una volta per tutte, anche ricorrendo alla finanza esterna e/o adeguate consolidate garanzie al fine di estinguerlo.

B) SULLA MERITEVOLEZZA QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'

Nella versione ante riforma L. 176/2020 la meritevolezza è stata circostanza che il giudice controllava solo in sede di omologa ex art. 12 bis *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragione-*



vole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato in sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”.

Dunque il giudice poteva omologare la proposta di piano solo quando escludeva:

- **che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere;**
- **che lo stesso avesse colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali.**

In generale, secondo quanto sostenuto anche in giurisprudenza sottile vigore dell'originaria formulazione della legge 3/2012, il consumatore “*meritevole*” di accedere alla procedura riservatagli era il soggetto che:

- **confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, aveva ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;**
- **aveva mostrato sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe stato, ad esempio, se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, a nulla rilevando in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.**

In definitiva, in base a questa impostazione, il debitore poteva accedere al “*piano del consumatore*” ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di



debiti; il sovraindebitamento finale si sarebbe verificato in conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (Cfr in tal senso Trib. Udienza, Sez. II, 04/01/2017).

La L. 176/2020 ha novellato l'art. 7, co. 2 che alla lettera d-ter) stabilendo che la proposta di piano non è ammissibile quando il “consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”.

In primo luogo emerge, dunque, una progressiva devoluzione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa precludendo l'accesso al procedimento quando emergono profili di colpa grave o frode in capo al consumatore. In altri termini, si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza di meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, **all'assenza di colpa grave, malafede, frode**, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore (CFR Trib. Benevento, 26/01/2021).

Nel caso di specie, per le ragioni sopra addotte, non si ritiene possibile affermare che il sig. Giannone abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa, mala fede o frode.

Non emergerebbero, altresì, a carico del Sig Giannone, dall'analisi debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare e dei minori.

Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, si può ritenere meritevole la proposta del piano oggi proposto.

C) SITUAZIONE DEBITORIA



STUDIO LEGALE
Av. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

come preannunciato sopra, le passività del sig. Giannone sono rappresentante esclusivamente da debiti nei confronti dell'agente delle riscossione dei Tributi e nella fattispecie di Agenzia Entrate Riscossione di Matera che per legge agisce per conto dell'Agenzia Entrate e altri Enti.

In allegato l'indicazione delle singole posizioni afferenti il debito complessivo che qui viene specificato nei totali

Creditore	Importo Iniziale	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Residuo netto	Interessi di mora	oneri	Residuo da pagare
Equitalia Riscossione	€ 1.016.208,26	€ 3.296,70	€ 242.535,51	€ 770.378,18	€ 88.776,18	€ 63.208,14	€ 923.361,51

da tale somma dovrà essere sottratta l'importo della cartella esattoriale n° 067201200000165785000 dell'importo complessivo di interessi e oneri di € **74.782,54** in quanto notificata in data 09/02/212 risulta essere prescritta nei 10 anni previsti dalla legge. Così le seguenti altre cartelle dell'importo residuo ciascuno di € 5,56

- 1) 06720000006763652502;
- 2) 06720000015064411502;
- 3) 06720020024592122502;
- 4) 06720020028861630502;
- 5) 06720020032785624502;
- 6) 06720030000909247502;
- 7) 06720030000909348502;
- 8) 06720031001161649502;
- 9) 06720040000384281502;
- 10) 06720040000384382502.



A nulla vale l'iscrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. Giannone, in quanto le ipoteche così come il fermo disposto da Agenzia Entrate Riscossione non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione delle cartelle a cui si riferiscono perchè non costituiscono atto espropriativo ma cautelare (Cass. Civile Sez. VI N° 18305/2020).

Pertanto, il debito esigibile da ADER ammonta ad € 848.523,37, sottratte le somme che ancora vengono pagate regolarmente nel rispetto del piano di rientro sottoscritto con ADER.

Inoltre verranno aggiunti in prededuzione i compensi del nominando Gestore e dell'OCC determinati in base al regolamento di Codesto Preg/mo organismo. Mentre le passività derivanti dai compensi degli Advisor, questi verranno soddisfatti al di fuori del presente piano in quanto frutto di conferimento di incarico professionale di assistenza.

D) SITUAZIONE FAMILIARE E PATRIMONIALE/FINANZIARIA

Il sig. Giannone Gianluca dalla documentazione in atto risulta essere coniugato in regime di separazione dei beni con la sig. MELFI Michelina la famiglia è così composta

- 1) **Giannone Gianluca** nato a Pisticci il 24/12/1970 (Ricorrente);
- 2) **MELFI Michelina** Nata a Pisticci il 20/02/1973 (moglie)
- 3) **GIANNONE Francesca** nata a Pisticci il 15/11/2011 (Figlia)

Il proponente ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in € 1.000,00 al mese

REDDITO X ANNO	QUADRO RN
2021	€ 24.616,00
2020	€ 24.615,00
2019	€ 24.505,00



STUDIO LEGALE
Av. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

Il proponente, dalla dichiarazione degli ultimi 3 anni in allegato, risultava impiegato con contratto di collaborazione presso una società “**GIANNONE GROUP SRL**” sita nello stesso paese di residenza, dove sino al **01/10/2022** ha ricoperto la qualifica di amministratore unico, mentre a far data dal **11/10/2022** è stato assunto a tempo indeterminato come conducente di mezzi meccanici (escavatore), **come da UNILAV che si allega**. Inoltre è doveroso specificare che, oltre ai redditi percepiti dall'istante, la moglie sig. Melfi, ha un regolare contratto a tempo indeterminato percependo redditi lordi come sotto riportati.

REDDITI MELFI Michelina

REDDITO X ANNO	QUADRO RN
2021	€ 16.062,00
2020	€ 17.460,00
2019	€ 17.017,00

Pertanto, grazie alla disponibilità e la collaborazione della moglie, il sig. Giannone metterebbe a disposizione alla presente procedura un reddito medio che sottratto l'importo necessario per la sopravvivenza della famiglia ammonterebbe ad **€ 40.425,00**

REDDITI PERCEPISTI	REDDITI DI LAVORO	REDDITO MEDIO REDDITO ULTIMI 3 ANNI
2019-20-21	MELFI Michelina	€ 16.846,00
2019-20-21	GIANNONE Gianluca	€ 24.579,00
	Totale Redditi annui	€ 41.425,00
	Spese correnti	-€ 1.000,00
	REDDITO DISPONIBILE	€ 40.425,00



STUDIO LEGALE
Av. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

Dalle ispezioni catastali anch'essi in allegato, il proponente risulta essere proprietario per quota parte dei seguenti beni immobili

1) immobile censito al catasto dei fabbricati del Comune di Pisticci

Foglio 134 P.IIIa 54 Cat. A/4, classe 5; 2,5 vani sito in Via Nicola

Franchi n. 9 – proprietà per 5/18 sul quale insiste ipoteca Reg.Ge-

nerale n. 9161 Reg. Particolare n. 903 iscritta in data 20/10/2021

da ADER per la quota parte di 5/18 ;

2) mentre il bene immobile censito al catasto dei fabbricati del Comune

di Pisticci al Foglio n. 134 P.IIIa 194 Sub. 3, Cat. A/4, Classe 1, 2,5

vani sito in via Giuseppe Mazzini n. 24 P. Terra di proprietà per 5/18

sul quale insiste anche ipoteca Reg.Generale n. 9161 Reg. Particolare

n. 903 iscritta in data 20/10/2021 da ADER per la quota parte di 5/18,

da ricerche effettuate presso gli uffici del Comune di Pisticci, è

stato ceduto all'Ente da più di vent'anni come da certificazione

che ci si riserva di allegare.

Dalle ispezioni effettuate presso il PRA il proponente risulta essere proprietario di un bene mobile registrato:

1) autoveicolo MITSUBISHI Pajero tg ZA 966 BP immatricolato in

data 03/08/1995 e per tanto di nessun valore commerciale.

E) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN LUOGO DELLA LIQUIDAZIONE.

In relazione a quanto precede, considerata la consistenza della debitoria, il sig. Giannone Gianluca, ha intenzione di comporre la propria crisi da so-



STUDIO LEGALE
Av. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

vraindebitamento mediante l'apporto di finanza esterna a garanzia del piano proposto, nonché per il pagamento delle competenze dell'OCC e del nominato gestore della Crisi, queste verranno integralmente pagate in un'unica soluzione dall'istante sempre entro e non oltre 30 giorni dall'eventuale omologa del piano.

Il presente piano prevede il declassamento dei debiti garantiti da ipoteca e/o pegno in chirografari, possibilità offerta dall'ordinanza della **Suprema Corte di Cassazione n. 4270 del 18 febbraio 2021** che ha statuito “ *non è infondato un piano di sovraindebitamento che riduce i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca (prevedeva la falcidia dell'8%) purchè tali crediti privilegiati non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione*”.

Questa scelta è dovuta a fattori estrinseci negativi dovuti in primo luogo all'esistenza di una garanzia ipotecaria sul bene immobile di proprietà del proponente (foglio 134 p.lla 54 Cat. A/4 Classe 5 rendita € 126,53) sito nel Comune di Pisticci **solo per 5/18**, nonché dalla sussistenza di gravi difficoltà nell'eventuale vendita dello stesso bene immobile ipotecato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del bene nonché delle attuali condizioni di mercato immobiliare. A tale uopo è opportuno considerare che le procedure esecutive immobiliari azionate nella provincia di Matera fanno registrare un arresto del mercato immobiliare anche per vendite proposte a prezzi sviliti. Le procedure esecutive immobiliari hanno una durata media di circa 5 anni ed una percentuale di aggiudicazione al terzo/quarto tentativo di vendita, ciò comporterebbe un decremento del prezzo di aggiudicazione con le riduzioni del 25% del prezzo rispetto al valore della CTU per ogni tentativo. Nello studio effettuato



STUDIO LEGALE
Av. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

da Banca Italia (circolare n. 448/ luglio 2018) in merito alle tempistiche delle procedure esecutive immobiliari in tutti i tribunali italiani, emerge che nei Tribunali del sud Italia il numero medio degli esperimenti di vendita è di 2,64 tentativi con tempistiche medie di 36 mesi.

Dalla relazione peritale a firma del Geom Viggiani del **10/10/2022**, l'immobiliare di Via Nicola Franchi ove insiste ipoteca ha un valore stimato di € **26.400,00** e la quota parte di proprietà del sig. Giannone è di € **7.333,00**.

Pertanto tale proposta appare l'unica in grado di soddisfare in pieno i creditori, considerando che la ratio della L. 3/2012 oggi CII è quella della ricerca di uno strumento idoneo a permettere il ricollocamento del debitore sul mercato evitando collassi economici con l'impossibilità di soddisfacimento dei creditori. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Bergamo in merito all'omologazione di una proposta di accordo, con cui approvava la riduzione del 97,5% dei debiti residui, evidenziando all'uopo il fine ultimo della legge sul sovraindebitamento *“ la proposta di accordo contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima del 2,5% e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso”* .

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- **assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito esigibile superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza nonché dell'eventuale procedura liquidatoria, nonché, per ciò che concerne il credito ipoteca-**



rio, in misura superiore alla chiusura della procedura esecutiva

eventualmente intrapresa;

- **dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti (attivi e passivi)**

assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo

familiare del proponente un dignitoso tenore di vita, salvaguar-

dando il bene essenziale e più prezioso per una famiglia, la pro-

pria serenità economica-finanziaria;

- **trovare il miglior soddisfacimento possibile dei debiti con un equi-**

librio sostenibile tra reddito disponibile e il debito preteso utiliz-

zando le leve della legge sul sovraindebitamento L. 3/2012 e

ss.mm.ii.;

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere consolidata una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone per tutti i creditori chirografi nonché per i crediti privilegiati esigibili il pagamento di cui nella tabella analitica sotto riportata, da cui si evince una percentuale di soddisfazione ben superiore ed utile rispetto alla alternativa liquidatoria

Creditore	Classe	Importo	%	Proposta Pagamento
ADER	Chirografo	€ 848.823,37	90	€ 84.882,30
OCC	Prededuzione	€ 6.398,77	100	€ 6.398,77
Gestore	Prededuzione	€ 4.699,62	100	€ 4.699,62
TOTALE DEBITI				€ 95.980,69

Nel determinare l'ipotizzabile ricavato dalla potenziale alternativa liquidatoria, non tenendo conto delle spese della procedura esecutiva, ipotizzando comunque l'aggiudicazione al prezzo base d'asta al secondo tentativo di vendita,



l'eventuale aggiudicazione dell'immobile su cui insiste ipoteca, non soddisferebbe il credito ipotecario, attesa l'esiguità della quota parte intestata al Giannone dell'importo di € 7.333,00.

È più che evidente il vantaggio della presente proposta di piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

F) PIANO DEI PAGAMENTI

Sulla base all'ultima dichiarazione dei redditi percepiti dai coniugi, sottratte le somme necessarie per far fronte le spese correnti della famiglia, il proponente avrebbe a disposizione un reddito netto MEDIO pari a € 40.425,00.

REDDITI PERCEPISTI	REDDITI DI LAVORO	REDDITO MEDIO REDDITO ULTIMI 3 ANNI
2019-20-21	MELFI Micheline	€ 16.846,00
2019-20-21	GIANNONE Gianluca	€ 24.579,00
	Totale Redditi annui	€ 41.425,00
	Spese correnti	-€ 1.000,00
	REDDITO DISPONIBILE	€ 40.425,00

Pertanto, l'istante propone l'integrale pagamento del compenso dell'OCC, al netto **degli acconti che interverranno nel corso del procedimento**, al 100% entro 30 giorni dall'omologazione. Così come il compenso del Gestore della Crisi di € 4.699,77 in prededuzione al 100% entro 30 giorni dall'omologa.

Per il soddisfacimento dei creditori chirografi e privilegiati invece si prevede il ricorso a finanza esterna con il pagamento in un'unica soluzione entro 30 gg dall'omologazione della somma di € 42.441,16 con versamento su C/C intestato ad ADER. **Tale somma verrà versata dalla sig. MELFI, la quale presterà ampia e formale garanzia per il buon esito del presente piano.**



La restante somma, invece, verrà onorata con pagamento rateale N° 48 rate mensili costanti dell'importo di € 884,19 anche attraverso il contributo e la partecipazione della sig. MELFI Michelina con il proprio reddito.

Creditore	Classe	Importo	% Falci dia	Proposta Pagamento			Pagamenti
ADER	Chirografo	€ 848.823,37	90,00%	€ 84.882,30	1/2	€ 42.441,16	30 gg dall'omologa (finanza esterna)
ADER	Chirografo	€ 848.823,37	90,00%	€ 84.882,30	1/2	€ 42.441,16	48 rate da € 884,19
OCC	Predeuzione	€ 6.398,77	100,00 %	€ 6.398,77	1	€ 6.398,77	30 gg omologa
Gestore	Predeuzione	€ 4.699,62	100,00 %	€ 4.699,62	1	€ 4.699,62	30 gg omologa
Totale debiti				€ 95.980,69		€ 95.980,69	

Mentre le passività derivanti dai compensi degli Advisor intervenuti, questi verranno soddisfatti al di fuori del presente piano in quanto frutto di conferimento di incarico professionale di assistenza.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra in premessa e della documentazione precedentemente allegata all'originaria proposta e delle informazioni in essa esplicitate

- Voglia il nominando Gestore delle Crisi verificare la fattibilità economico finanziaria della proposta di accordo/piano con i creditori accertando in particolare che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, come per legge.
- Voglia sempre il nominato Gestore presentare ricorso presso il Tribunale competente, unitamente alla presente modifica, in uno con la relativa relazione particolareggiata, con contestuale istanza di sospensione delle procedure esecutive eventualmente in essere.



STUDIO LEGALE
Avv. Massimiliano Perrello
Via P. Amedeo, 13 - 75015 Pisticci (MT)

Si deposita la seguente documentazione ad integrazione di quella già precedentemente depositata

- 1) Autocertificazione del sig. GIANNONE Gianluca;
- 2) Dichiarazione del garante/assuntore della sig. MELFI Michelina;
- 3) UNILAV Lavoro dipendente GIANNONE Gianluca;
- 4) visura carichi pendenti penale;
- 5) Visura carichi pendenti procedure Mobiliari/Immobiliari;
- 6) Visura CRIF;
- 7) Visura Centrale Rischi – Banca Italia;
- 8) Visura Camerale aggiornata “GIANNONE GROUP SRL “
- 9) Preventivo firmato compenso OCC e Gestore;
- 10) Copia del bonifico in acconto GIANNONE Gianluca 08/11/2022
- 11) Verbale del 07/11/2022;
- 12) Certificazione credito Agenzia Entrate;
- 13) certificato di famiglia originale.

Con osservanza

Pisticci li 28/11/2022

Avv. Massimiliano Perrello

